



**COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE**  
PROVINCIA DI VERONA

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
e relazione tecnica**

**(L. 23.12.2014 n. 190, art. 1, comma 612)**

----- 0 -----

# **INDICE**

**I riferimenti normativi**

**Il percorso operativo**

**Il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**

**L'analisi della Corte dei Conti**

**Situazione delle partecipazioni dirette del Comune di Povegliano Veronese**

**RETE MORENICA SRL**

**MORENICA SRL**

**ACQUE VERONESI SCARL**

**CISI Srl in liquidazione**

**Situazione delle partecipazioni indirette del Comune di Povegliano Veronese**

**AGSM ENERGIA SPA**

**Sintesi del Piano**

## I riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014:

*611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) **eliminazione delle società e delle partecipazioni** societarie **non indispensabili** al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche **mediante messa in liquidazione o cessione**;*
- b) **soppressione delle società** che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) **eliminazione delle partecipazioni** detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) **aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica**;*
- e) **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Con il suddetto comma 611 si richiede di valutare la eliminazione (anche attraverso la messa in liquidazione o cessione) di società e di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la soppressione (anche qui termine improprio) di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (senza alcuna valutazione della natura – ad esempio di holding – delle società stesse, creando non pochi problemi operativi), nonché di valutare tutte quelle azioni utili per accorpare le attività di più società, l'aggregazione di società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e, per quelle che comunque sopravviveranno a tale piano di razionalizzazione, la concreta riduzione dei costi di funzionamento, anche attraverso la diminuzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo.

Si riporta il testo dei commi 612, 613, 614 dell'art. 1 della L. 190/2014:

*612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati*

*unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.*

*614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.*

## Il percorso operativo

Il presente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto, per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, dal responsabile del servizio partecipazioni, con il coordinamento del segretario generale, sulla base delle informazioni acquisite presso le società partecipate.

Su queste basi è possibile ipotizzare l'articolazione del Piano da approvare e presentare alla Corte dei Conti:

- definizione del quadro di tutti gli organismi partecipati dall'ente;
- valutare per la partecipazioni societarie il numero degli amministratori e il numero dei dipendenti (in senso stretto senza considerare i "collaboratori") e verificare se i primi sono superiori ai secondi, perché in tal caso la norma in maniera asciutta non prevede esclusioni alla loro "soppressione";
- per le partecipazioni che sopravviveranno alla norma di eliminazione o di soppressione (anche volontaria dopo aver valutato i primi punti), occorre valutare l'andamento dei costi negli ultimi due/tre esercizi, esaminando la contabilità analitica aziendale e farne derivare una valutazione di razionalizzazione dei costi con conseguente ipotesi di riduzione e di ottimizzazione, quantificandone i relativi risparmi nel corso del tempo ipotizzato;
- valutare tutte le ipotesi di aggregazione, fusione, scissione per ciascuna partecipata, anche con riferimento alle realtà degli enti limitrofi in modo da avviare ottimizzazioni di tipo "territoriale";
- valutare l'aspetto politico sul Piano finale da adottare. La strada da percorrere è infatti non facile, anche in relazione alle scelte che gli amministratori locali dovranno adottare.

L'ente è altresì tenuto agli accantonamenti, in apposito fondo vincolato di bilancio, di somme necessarie al ripianamento delle perdite delle proprie partecipate. La disciplina è così articolata dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 551 e 552:

*551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:*

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

## **Il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**

Si riporta il testo del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014:

*612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Sotto il profilo della tempistica, il piano deve essere approvato e definito entro il 31 marzo del 2015 e deve portare alla riduzione delle partecipazioni entro il 31 di dicembre del medesimo anno.

Il piano deve precisare quali sono le modalità e i tempi di attuazione e deve, altresì, indicare in specifico i risparmi che verranno conseguiti in quanto la riduzione delle partecipazioni non è un obiettivo valido di per se, ma è evidentemente legato alla necessità di contenimento della spesa.

Per rendere maggiormente effettiva la procedura è, quindi, previsto l'intervento di un organo terzo individuato nella competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'organo giurisdizionale contabile risulta, peraltro, meramente destinatario del piano e riceve, nell'anno successivo (entro il 31 marzo 2016), una ulteriore relazione che da conto dei risultati conseguiti.

Gli atti indicati sono altresì pubblicati, in un'ottica di trasparenza, anche nel sito internet istituzionale delle pubbliche amministrazioni così da metterli a disposizione del controllo sociale che può essere operato dalla cittadinanza.

L'unica vera norma ordinamentale della legge di stabilità 2015 si trova nel comma 613, dell'art. 1, ove si stabilisce la regola generale che *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*. Di conseguenza se anche l'autorizzazione ad acquisire una partecipazione societaria trova fondamento in una specifica disposizione legislativa, questo non significa che la procedura di scioglimento di detta società debba essere effettuata necessariamente con atto di legge, considerato che la società pubblica, persino nella forma dell'eventuale modello dell'*in house providing*, mantiene, almeno formalmente, la sua natura di soggetto privatistico non sopprimibile con uno specifico atto di legge.

La norma non definisce delle prescrizioni immediatamente vincolanti, tanto che lo stesso contenimento dei costi di funzionamento non è indicato in una percentuale minima, come è avvenuto in passato, potendo risultare anche di un'entità irrisoria. Inoltre non si prevede alcuna forma di sanzione nel caso che essa non sia attuata. Le uniche misure afflittive effettivamente presenti, sono quelle relative alla mancata pubblicazione del piano del sito internet istituzionale del soggetto pubblico competente – come emerge dall'ultimo periodo del comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, che stabilisce che *“La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

## **L'analisi della Corte dei Conti**

Nella relazione del 10 febbraio 2015 della Corte dei Conti viene trattato l'argomento degli organismi partecipati dagli enti territoriali sulla scorta anche dei dati del referto presenti nella banca dati SIQUEL.

Dall'indagine è emerso quanto segue.

Gli organismi operanti nei servizi pubblici locali risultano essere numericamente limitati (il 33,86% del totale) rispetto al totale degli organismi censiti, pur rappresentando, tuttavia, una parte importante del valore della produzione (il 69,15% dell'importo complessivo). La maggior parte degli organismi censiti (66,14%) opera, invece, nelle diversificate attività definite come "strumentali".

Si riscontra una più elevata incidenza del complesso delle erogazioni sul valore della produzione negli organismi a totale partecipazione pubblica la cui entità denota il grado di "dipendenza" dell'organismo dall'ente partecipante/controllante.

Nella gran parte dei casi in cui socio unico risulta un ente locale, le risorse complessivamente impegnate e pagate dagli enti proprietari tendono a coincidere con l'importo dei valori della produzione degli organismi destinatari delle erogazioni.

Sono stati rilevati valori medi più elevati di incidenza del costo del personale sul costo della produzione negli organismi a totale partecipazione pubblica (37,16%), laddove il dato complessivo medio evidenzia una percentuale del 30,33%. Ciò può essere indicativo della scarsa efficacia dei vincoli assunzionali e, in generale, delle politiche di contenimento del costo del lavoro nei confronti di tali società nelle partecipate pubbliche al 100%.

La gestione finanziaria dimostra una netta prevalenza dei debiti sui crediti, in tutti gli organismi che hanno formato oggetto dell'indagine. Il rapporto crediti/debiti verso controllanti, nelle partecipazioni pubbliche al 100%, è sbilanciato in favore dei primi.

**SITUAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI  
del**

**COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE**



Il Comune di Povegliano Veronese possiede delle partecipazioni in alcune società e consorzi, la cui natura e dimensione è oggetto di specifico dettaglio nel corso della presente relazione.

In generale, sono quattro le principali aree in cui operano le società partecipate:

- I servizi strumentali: le partecipate in questo settore forniscono beni o servizi quasi esclusivamente all'ente partecipante, forniscono cioè input per la produzione dei servizi di cui l'ente partecipante è responsabile.
- I servizi pubblici privi di rilevanza economica: le partecipate in questo settore forniscono servizi alla cittadinanza in settori in cui la finalità di lucro non è presente e si finanziano principalmente attraverso la fiscalità generale (condividendo questa caratteristica con le strumentali) a fronte di un interesse generale alla fornitura di certi servizi.
- I cinque tradizionali servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto pubblico locale - TPL).
- Un settore residuale che comprende le partecipate che vendono beni e servizi al pubblico in mercati concorrenziali.

La situazione del Comune di Povegliano Veronese rispetto alla suddetta classificazione è la seguente :

<b>Denominazione</b>	<b>Settore</b>	<b>Strumentale</b>	<b>S.P.L. privo di rilevanza economica</b>	<b>S.P.L. a rete</b>	<b>Altro</b>
<b>Morenica Srl</b>	Holding			X	
<b>Rete Morenica Srl</b>	Gas distribuzione			X	
<b>Acque Veronesi Scarl</b>	Servizio idrico integrato			X	
<b>CISI Srl in liquidazione</b>	Servizio idrico integrato			X	
<b>Agsm energia s.p.a.</b>	Vendita gas			X	

# **RETE MORENICA SRL**

## ***SCHEMA TECNICA DELLA SOCIETA'***

### **Oggetto sociale**

Distribuzione gas metano.

### **Soci**

La partecipazione dell'ente è del 11,08%.

Altri soci:

COMUNE DI VILLAFRANCA	41,60%
COMUNE DI CAPRINO VERONESE	12,04%
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	20,51%
COMUNE DI MOZZECANE	9,69%
COMUNE DI DOLCE'	5,08%

### **Governance**

Amministratore Unico

**Trattamento economico annuo lordo spettante**

€ 24.000,00

### **Collegio Sindacale**

Tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Un revisore legale.

### **Trattamento economico annuo lordo spettante**

Presidente del Collegio	€ 4.666,67	
Sindaci effettivi	€ 2.700,00	ciascuno
Revisore legale	€ 3.500,00	

### **Oneri gravanti sul bilancio del Comune**

Nessuno

### **Entrate nel bilancio del Comune**

Quota vettoriamiento circa € 180.000,00 iva compresa

### **Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**

2013	2012	2011
Utile € 220.081,00	Utile € 185.013,00	Utile € 88.581,00

### **Distribuzione utili:**

Dividendo 2013 € 13.515,00

### **Numero dipendenti**

L'organico è composto di n. 15 dipendenti.

## **RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'** **RETE MORENICA SRL**

Rete Morenica Srl è la società che rappresenta attualmente il soggetto distributore del Gas, concessionario per il Comune di Povegliano Veronese e altri comuni soci.

Il succedersi delle norme di regolamentazione del mercato di distribuzione del gas hanno disegnato il percorso per la formazione di autorità territoriale d'ambito dette ATEM corrispondenti orientativamente ai territori provinciali.

La società è costituita da soci che sono Comuni della Provincia di Verona inseriti sia nell'ATEM VR2 Pianure Veronesi che nell'ATEM VR1 Città di Verona e Nord.

In qualsiasi caso, in tempi brevi legati alle scadenze per la pubblicazione delle gare d'ambito, la società potrà risultare affidataria della concessione d'ambito nel caso di aggiudicazione della gara o, in caso contrario, diverse alternative si prospettano per il futuro, ivi inclusa quella del suo eventuale scioglimento.

**Ciò detto al momento la partecipazione viene mantenuta fintanto che l'affidamento citato non venga assegnato ad esito della gara d'ambito.**

Infatti, come indicato nel Piano Cottarelli, per la distribuzione del gas gli ATO sono già stati fissati per legge (il D.M. 19.1.2011 fissa in 177 ATO), con dimensioni Provinciali che si ritengono avvicinarsi a quelle adeguate per lo sfruttamento di economie di scala. La normativa prevede, inoltre, che le concessioni, di competenza dei Comuni, siano assegnate esclusivamente con gara unica per un periodo massimo di dodici anni. Questo percorso di riforma favorisce la realizzazione delle gare e la riduzione del numero degli operatori. Per questo settore, quindi, si tratta essenzialmente di attendere che le aziende si aggregino per effetto dei cambiamenti già introdotti.

Inoltre, è opportuno anche rilevare che la società RETE MORENICA Srl si distingue positivamente rispetto ai dati forniti nella Tabelle II.4, II.5 e II.6 del piano Cottarelli. Da tali tabelle emerge che la perdita pro-quota tra le centootto società partecipate che svolgono attività nell'ambito del settore gas risulta essere, per l'anno 2012, di seimilioniottocentomila euro. Si evince, dal confronto nazionale, che la Rete Morenica Srl possiede una gestione notevolmente più efficiente della media.

# **MORENICA SRL**

## ***SCHEMA TECNICA DELLA SOCIETA'***

### **Oggetto sociale**

Holding finanziaria settore gas.

### **Soci**

La partecipazione dell'ente è del 7,61%.

Altri soci:

COMUNE DI SONA	16,57%
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VR	33,92%
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	12,61%
COMUNE DI CAPRINO VERONESE	8,62%
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	14,97%
COMUNE DI MOZZECANE	5,7%

La società detiene la partecipazione in Agsm Energia Spa per il 5,15%.

### **Governance**

Amministratore Unico

**Trattamento economico annuo lordo spettante**

€ 6.750,00

### **Collegio Sindacale**

Non presente.

### **Oneri gravanti sul bilancio del Comune**

Nessuno

### **Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**

2013	2012	2011
Utile € 324.225,00	Utile 229.651,00	Utile € 283.811,00

### **Distribuzione utili:**

dividendo 2013 € 25.086,00

### **Numero dipendenti**

Nessuno.

## **RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'** **MORENICA SRL**

In data 20 giugno 2008 Morenica Srl ha conferito, con atto del Notaio Paladini n. rep. 7318, il ramo d'azienda dell'attività di commercializzazione del gas ed energia elettrica alla società Agsm Energia Spa di Verona con effetto dal 30 giugno 2008.

Alla luce del comma 611 della L. 190/2014 la società può rientrare fra quelle destinate ad essere eliminate o sopprese, secondo le lettere a) e b) che così recitano:

*a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

Il Piano Cottarelli considera, anche se generalizzando in modo palese, "scatole vuote" quelle società senza alcun dipendente o con un numero ridotto di dipendenti (non viene spiegato cosa si intenda numericamente per "ridotto", l'es. fatto parla di 6 dipendenti), quelle società nelle quali il numero dei dipendenti è inferiore al numero delle persone che siedono nei consigli di amministrazione e quelle società che hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro.

Dalla lettura di quanto sopra riportato la società:

- non ha dipendenti
- il numero di amministratori, uno, è superiore a quello dei dipendenti, nessuno
- non ha alcun valore della produzione medio

In quanto holding che detiene una partecipazione in altra società alla quale è stato ceduto il ramo d'azienda, non svolge servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Tra le principali misure previste dal Piano Cottarelli vi è lo sfoltimento delle partecipate e il mantenimento solo di quelle che effettivamente svolgono un ruolo strategico per il perseguimento delle finalità della amministrazioni pubbliche.

Ciò risulta in linea con l'approccio normativo seguito dal legislatore italiano nella L.244/2007, art 3, comma 27: *che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le [amministrazioni pubbliche] non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte [di amministrazioni pubbliche], nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

La relazione fa altresì notare che anche la produzione di servizi di interesse generale è comunque condizionato ai "livelli di competenza" dell'amministrazione: non basta un generico interesse generale.

Considerato che la società è costituita esclusivamente da soci che sono Amministrazioni Comunali **si ritiene che la stessa debba essere sciolta.**

**Verranno indetti incontri tra le amministrazioni comunali per definire modalità e tempi di attuazione della procedura.**

Successivamente, qualora dovessero rendersi necessari adempimenti del consiglio inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. e) del TUEL, saranno predisposti gli atti conseguenti.

**Non essendovi oneri gravanti sul bilancio dell'ente, la chiusura della società non genererà risparmi diretti.**

# ACQUE VERONESI SCARL

## SCHEMA TECNICA DELLA SOCIETA'

### Oggetto sociale

La società svolge la propria attività come gestore del servizio idrico integrato nell'area "Veronese" dell'AATO Veronese.

### Soci

La compagine sociale è pubblica e costituita da n. 37 Comuni della Provincia di Verona e le seguenti società pubbliche.

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	46,72%
CISIAG S.P.A.	8,37%
ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	3,83%
CAMVO S.P.A.	3,82%
COSTRUZIONE E GESTIONE FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE S.R.L IN SIGLA COGEFO S.R.L.	2,95%

Il Comune di Povegliano Veronese partecipa a tale società direttamente con una quota del 0,92%

### Governance

Consiglio di Amministrazione composta da 3 membri.

#### Trattamento economico annuo lordo spettante

- Presidente	€ 36.000,00
- Vicepresidente	€ 22.500,00
- Consigliere	€ 18.000,00

### Collegio Sindacale

Tre Sindaci effettivi e due supplenti.

### Oneri gravanti sul bilancio del Comune

Solo in relazione alle utenze per i consumi di acqua degli immobili comunali.

### Entrate nel bilancio del Comune

Rimborso quote di ammortamento mutui relativi al servizio idrico integrato € 19.161,90 (anno 2013)

### Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

2013	2012	2011
Utile € 2.584.858,00	Utile € 609.471,00	Utile € 450.261,00

### Numero dipendenti

L'organico è composto di n. 279 dipendenti.

## **RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'** **ACQUE VERONESI SCARL**

La Società è stata costituita allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.

Acque Veronesi ha ricevuto nel febbraio 2006 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese), l'affidamento c.d. "in house", della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'area "Veronese" dell'Ambito Ottimale, di cui fanno parte 77 dei 98 comuni della Provincia di Verona. In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese". La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

Acque Veronesi è una società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attività ad esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli enti locali che, direttamente o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma sono destinati in conformità della legge e delle delibere assembleari.

Fa parte di quelle società che il Piano Cottarelli auspica possano rafforzare l'aggregazione (art. 1, comma 611, lett. D) L. 190/2014) imponendo in modo più deciso agli enti locali di partecipare all'ente di governo dell'ATO. Si tratta proprio di leve strategiche efficaci per favorire l'aggregazione nel settore e nell'organizzare l'affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie da renderne non accessibile l'offerta a microaziende. Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio", di dimensione almeno provinciale, istituiti dalle Regioni (art. 3-bis). Successivamente è stato definito il ruolo degli enti di governo degli ATO, ai quali sono affidate "*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo ....*" (art. 34, comma 23 legge 221/2012), stabilendo al contempo la decadenza di tutti gli affidamenti non conformi alla normativa europea.

Inoltre, è opportuno anche rilevare che la società ACQUE VERONESI SCARL si distingue positivamente rispetto ai dati forniti nella Tabelle II.4, II.5 e II.6 della relazione sopracitata. Da tali tabelle emerge che la perdita pro-quota tra le trecentoottantasette società partecipate che svolgono attività nell'ambito del settore idrico integrato gas risulta essere, per l'anno 2012, di oltre cinquantacinquemilioni di euro. Si evince, dal confronto nazionale, che la società Acque Veronesi possiede una gestione notevolmente più efficiente della media.

Sulla scorta di quanto previsto dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 la società non rientra nelle azioni previste dalle lettere che prevedono l'eliminazione, soppressione o aggregazione.

**Si tratta di una società che rientra tra quelle la cui partecipazione viene mantenuta per quanto sopra esposto.**



# **CISI SRL in liquidazione**

## ***SCHEDA TECNICA DELLA SOCIETA'***

### **Oggetto sociale**

Settore idrico

### **Soci**

La partecipazione alla società è dello 0,01%.

La compagine sociale è pubblica e costituita da n. 28 Comuni della Provincia di Verona e una società pubblica.

### **Governance**

Liquidatore

### **Collegio Sindacale**

Non presente.

### **Oneri gravanti sul bilancio del Comune**

Nessuno.

### **Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**

2013	2012	2011
Utile € 1.980.402,00	Utile € 222.715	Utile € 8.828,00

### **Numero dipendenti**

Nessuno.

## **RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'** **CISI SRL in liquidazione**

Il Consiglio comunale nella ricognizione di cui all'art. 3, comma 28, L. 244/2007, con propria deliberazione n. 7/2011, ha autorizzato la dismissione della società. La società, attualmente inattiva, è stata posta in liquidazione con atto del 30.07.2010 ed ammessa a procedura concorsuale di concordato in data 04.05.11.

Come riferito nel Piano Cottarelli costituiscono il sedici per cento le società in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali e che hanno già cessato l'attività. Si tratta quindi di società partecipate rispetto alle quali l'opportunità di chiusura è già stata deliberata.

Nella fattispecie della società in questione si tratta di una società in liquidazione volontaria dove i tempi di chiusura sono legati alla soluzione delle numerose questioni legate alle vertenze che il liquidatore sta seguendo. Prosegue l'attività di liquidazione degli asset societari. La proposta concordataria, approvata dai creditori, prevede la totale liquidazione degli assets al fine di garantire il massimo soddisfacimento possibile dei creditori. La liquidazione degli assets, a margine del bilancio 2012, ha già portato alla positiva conclusione della vendita di tutte le partecipazioni.

Vi è un contenzioso con un Comune socio, Comune di Sanguinetto, in attesa di udienze e un altro in fase di risoluzione transattiva.

Le cause con le società sono più complesse e richiedono tempi più lunghi, ma che dovranno essere contenuti per non sfiorare le tempistiche di chiusura del concordato previste per la fine del 2015. La procedura ha liquidato già i creditori in privilegio e il 14% ai chirografari. Si specifica che sono state pagate tutte le competenze ai dipendenti (e relativi contributi e fiscalità) e chiuse le cause in essere con gli stessi.

Per quanto concerne le informazioni circa i costi che la partecipata continua a sostenere durante la procedura di liquidazione è opportuno far presente che CISI Srl è sottoposta a procedura di concordato di liquidazione con cessione di tutti i beni e quindi di tutti i rapporti giuridici ai creditori; le modalità di esitazione dei beni e di assunzione dei costi sono regolati sulla base della proposta concordataria dagli stessi creditori approvati. Pertanto CISI Srl attualmente è una società che all'infuori della sfera dei beni destinata ai creditori, non ha nessun bene all'attivo e, quindi, nessuna possibilità di compiere operazioni a titolo oneroso con chiunque.

Sul piano societario, la società non sarà in grado di dare nessun beneficio economico sui bilanci dei soci, come definito nella proposta di concordato. Altresì, sempre sul piano societario e cioè della responsabilità patrimoniale, non vi saranno nemmeno effetti negativi sui bilanci dei soci in quanto a suo tempo, essendo stata sottoposta a procedura, è stata considerata soggetto fallibile e, quindi, dotata di autonomia patrimoniale.

Alla luce del comma 611 della L. 190/2014 la società risulta fra quelle destinate ad essere eliminate o soppresse, secondo le lettere a) e b) che così recitano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

Siamo nuovamente in presenza, secondo il Piano Cottarelli, di una "scatola vuota" da dismettere, dove non vi sono dipendenti e per questo, con un liquidatore, il numero dei dipendenti è inferiore al numero degli amministratori, vi è infine un fatturato inferiore a 100.000 euro. Non si pone nemmeno il dilemma se la stessa svolga servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, visto che risulta inattiva.

**Considerato il lavoro compiuto dal liquidatore e i tempi di chiusura del concordato previsti per la fine del 2015, si rimane in attesa della positiva conclusione della procedura.**

# **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

## **AGSM ENERGIA S.P.A.** ***SCHEDA TECNICA DELLA SOCIETA'***

### **Oggetto sociale**

Gestione della vendita gas

### **Soci**

La partecipazione è del:

COMUNE DI VERONA tramite AGSM s.p.a. per il 94,85%

8 Comuni soci di Morenica tramite Morenica per il 5,15%

### **Governance**

Consiglio di Amministrazione di cinque componenti.

### **Trattamento economico annuo lordo spettante**

Dato anno 2013 circa euro 68.000,00

### **Collegio Sindacale**

n.3 effettivi e due supplenti

costo annuo circa 81.000,00

### **Oneri gravanti sul bilancio del Comune**

Nessuno

### **Entrate nel bilancio del Comune**

Nessuno

### **Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**

2013	2012	2011
10.982.270,00	6.845.977,00	4.858.645,00

### **Numero dipendenti**

79

## **RELAZIONE TECNICA DELLA AGSM ENERGIA S.P.A.**

In data 20 giugno 2008 Morenica Srl , società dedita alla commercializzazione del gas, interamente partecipata da 8 Comuni, ha conferito, con atto del Notaio Paladini n. rep. 7318, il ramo d'azienda dell'attività di commercializzazione del gas ed energia elettrica alla società Agsm Energia Spa di Verona con effetto dal 30 giugno 2008.

Le ragioni dell'integrazione societaria riflettevano le contestuali evoluzioni normative che, a seguito di alcune delibere dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) in tema di tariffe di vendita, facevano registrare un'importante riduzione dei margini determinando il ridimensionamento delle prospettive di crescita per le aziende tale da far sorgere l'esigenza di impostare un percorso aggregativo al fine di incrementare il volume degli acquisti e delle vendite di gas.

Il settore della vendita dell'energia stava evolvendo via via verso una palese riduzione della frammentazione dell'offerta, e verso scenari in cui siano attivi pochi operatori, di dimensioni tali da poter gestire con economicità grandi volumi, cosicché i ridotti margini di cui alla lettera precedente consentano in ogni caso l'equilibrio reddituale degli operatori stessi, ed auspicabilmente una riduzione del prezzo per il consumatore finale.

In relazione a ed ai fini di quanto sopradetto, il Consiglio di Amministrazione di Morenica SRL abbia avviato, su espresso mandato dei Sindaci dei Comuni soci, la ricerca di potenziali partner con i alcuni requisiti:

- capitale interamente pubblico;
- vocazione alla salvaguardia del rapporto con il territorio di insediamento;
- dimensioni tali da non annullare il ruolo e la presenza di Morenica SRL nell'ambito della forma di integrazione;

La ricerca ha condotto all'individuazione di AGSM Energia SPA quale potenziale partner (neo costituita società commerciale multiattività ad oggi controllata al 100% da AGSM SpA), con il quale avviare un percorso di integrazione con obiettivi di salvaguardia dell'economicità e di ulteriore crescita.

L'operazione sopra detta potrebbe rientrare tra quelle auspiccate dalla normativa di aggregazione tra le società che erogano servizi;

Inoltre, è opportuno anche rilevare che la società AGSM Energia spa si distingue positivamente rispetto ai dati forniti nella Tabelle II.3 II.4, II.5 e II.6 della relazione Cottarelli. Da tali tabelle emerge che la perdita pro-quota tra le duecentotto società partecipate che svolgono attività nell'ambito del settore gas risulta essere, per l'anno 2012, di oltre seimilioni di euro. Si evince, dal confronto nazionale, che la società AGSM Energia possiede una gestione notevolmente più efficiente della media.

Sulla scorta di quanto previsto dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 la società non rientra nelle azioni previste dalle lettere che prevedono l'eliminazione, soppressione o aggregazione.

**Si tratta di una società che rientra tra quelle la cui partecipazione viene mantenuta per quanto sopra esposto.**

L'unica azione da attivare potrebbe riguardare il contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lett. E) del citato comma.

## Sintesi del Piano

Denominazione	Settore	S.P.L. a rete	Altro	MANTENERE	DISMETTERE	RISPARMI DA CONSEGUIRE
<b>Morenica Srl</b>	Holding	X			<b>X*</b>	Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente
<b>Rete Morenica Srl</b>	Gas distribuzione	X		<b>X</b>		Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente
<b>Acque Veronesi Scarl</b>	Servizio idrico integrato	X		<b>X</b>		Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente
<b>CISI Srl in liquidazione</b>	Servizio idrico integrato	X			<b>X**</b>	Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente
<b>Agsm energia s.p.a.</b>	Vendita gas	X		<b>X</b>		Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente

\* I tempi e le modalità dovranno essere condivise con gli altri 6 Comuni soci.

\*\* Considerato il lavoro compiuto dal liquidatore e i tempi di chiusura del concordato previsti per la fine del 2015, si rimane in attesa della positiva conclusione della procedura.

Il Sindaco  
(Bigon avv. Anna-Maria)